

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi in contrada Stallaini sito in territorio del comune di Noto(SR).

Ditta richiedente: Soc. SOAmbiente S.r.l., via Zunica n. 61 - Agrigento P

Premesso che:

- con ordinanza dell'11/07/2013 del Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) della Regione Sicilia è stato accolto il ricorso n. 441 avanzato dalla ditta Soc. SOAmbiente per l'annullamento del Decreto di revoca D.D.G. n. 173 del 19/02/2013 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità a seguito dell'informativa prefettizia di Agrigento, prot. 2803 del 18/01/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. A) del D.P.R. n. 252/98 che rilevava nei confronti della Soc. SOAmbiente S.r.l. di Agrigento inadempimenti in contrasto con le Linee Guida di attuazione del PROT. di legalità approvato il 23/05/2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Confindustria Sicilia e le Prefetture Siciliane,
- Tale provvedimento emesso dal C.G.A. Sicilia, sospendendo il D.D.G. n. 173/13, ripropone l'efficacia del provvedimento di Autorizzazione A.I.A. (D.D.G. n. 846 dell'08/01/2013 emesso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente) e, quindi, la possibilità da parte della Soc, SOAmbiente di poter realizzare il Progetto riguardante la discarica di rifiuti non pericolosi in Contrada Stallaini in territorio di Noto.

Premesso che il Sindaco del comune di Noto ha già inoltrato diffida, a mezzo Raccomandata n. 764927314640 del 16/04/2013, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorati Regionali al Territorio e Ambiente e all'Energia e Servizi di Utilità Pubblica, regolarmente notificata e finalizzata a contrastare la realizzazione della discarica in contrada Stallaini;

Tenuto conto che la diffida fa rilevare alcune carenze procedurali sia per la totale difformità ambientale e paesaggistica del progetto con il Piano Paesaggistico d'Ambito 14-17 di SR (adottato con D.A. n. 98 del 01/02/2012 e per il quale entrano in vigore le norme di salvaguardia paesaggistico-ambientale ed urbanistica per gli interventi in contrasto alle destinazioni d'uso del suolo) che per il palese contrasto con la volontà dell'Amministrazione Comunale di Noto rispetto alla nota prot. gen. N. 23787 del 26.07.2012 prodotta dall'allora dirigente del settore IV', Ing. Roberto Di Maria (indicata come "All.to 3" nel Decreto di approvazione A.I.A. succitata) che allegava nota a firma dell'Arch. G. Adorno che nel secondo capoverso riportava "Si coglie l'occasione per precisare che l'adozione del Piano Paesaggistico avvenuta con Decreto A.R.T.A. n. 98 del 10.02.2012 comporta il riesame del progetto di discarica secondo le nuove norme di tutela".

Considerato che

- al fine di avvalorare la suddetta diffida del procedimento, vale la pena far rilevare quanto segue: il Decreto, di cui trattasi, prende atto di un parere della Soprintendenza datato 21-11-2010, parere divenuto inefficace in forza dell'adozione del Piano Paesaggistico le cui prescrizioni contenute, (in allegato alla presente), rendono **inammissibile l'intervento proposto;**
- la conferenza dei Servizi invoca un silenzio assenso a carico del Comune di Noto non rilevando, forse per distrazione, che la nota a firma dell'Arch. G. Adorno, allegata comunque alla menzionata prot. 787 del 26.07.2012 e della quale stranamente non si tiene conto, fa evincere chiaramente l'entrata in vigore del Piano Paesaggistico provinciale, affermando di procedere con un nuovo riesame del progetto.

Preso atto dei palesi contrasti con la norma di tutela e di salvaguardia scaturente dall'adozione del Piano Paesaggistico d'Ambito 14 e 17 di Siracusa e, più precisamente, per quanto previsto al **paragrafo 12 c delle Norme Tecniche di attuazione denominato "Paesaggio Agrario collinare, sistema fluviale e aree di interesse archeologico compreso"**, che assoggetta questa parte di territorio al **livello di tutela 2**, prescrivendo che "in quelle aree non e' consentito:

REALIZZARE ATTIVITA' CHE COMPORTINO EVENTUALI VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI PREVISTI DAGLI ART. 35 DELLA L.R. 30/97 E ART. 89 DELLA L.R. N. 60/01 E SS. MM.II.;

- (Omissis).....

REALIZZARE DISCARICHE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI INERTI E DI MATERIALE DI QUALSIASI GENERE.

Tenuto altresì conto:

- l'intera area rappresenta, oltre che un valore paesaggistico ed ambientale di inestimabile valore, anche un risorsa economica, dal punto di vista turistico ed imprenditoriale, per la città di Canicattini Bagni, e per le sue giovani generazioni, avendo il Comune sottoscritto un Protocollo con l'Azienda Forestale per l'apertura di una "porta versante Canicattini" per l'accesso all'area di Riserva "Cava Grande del Cassibile" annualmente percorsa da migliaia di visitatori, così come i "sentieri naturalistici" che proprio dalla città di Canicattini Bagni hanno inizio per attraversare e conoscere il promontorio ibleo ed arrivare a Stallaini e a Cava Grande.
- che l'area, nella quale deve sorgere la discarica in questione, è ricca di falde idriche che alimentano le sorgenti dalla quale si preleva l'acqua per l'approvvigionamento della città di Canicattini Bagni. Un inquinamento di tali falde, comprometterebbe oltre che la salute dei cittadini anche la garanzia di poter utilizzare tali sorgenti per la fornitura di acqua, per usi civici, alla città.

Considerata l'opportunità di ristabilire i principi etici che vanno dalla visione antropocentrica a quella eco centrica e di tutela ambientale e paesaggistica previsti dalla normativa vigente ed in esecuzione di quanto prescritto al paragrafo 12c delle Norme Tecniche di attuazione, si rappresenta la necessità di:

DICHIARARE INESISTENTE

Il formarsi del silenzio assenso, con il quale il parere del Comune Noto viene ritenuto acquisito dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.D.G. n. 846/13 con la motivazione che "il rappresentante del Comune di noto (Ing. R. D. Maria) non ha espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata", poichè, il Comune di Noto sia con relazione tecnica acquisita nella Conferenza dei servizi del 25-11-2010, prot. n. 43837 in pari data, sia con nota prot. 6712 del 01.03.2012 allegata nota prot. 23787 del 26.07.2012 ha espresso il proprio parere, sia e soprattutto perchè in materia di AIA, ai sensi dell'art. 14 ter 7 della legge 241 del 1990, non e' previsto il formarsi del silenzio assenso;

DICHIARARE NULLO

il parere della Soprintendenza datato 23/11/2010, divenuto inefficace in forza dell'adozione del Piano Paesaggistico le cui prestazioni contenute rendono **inammissibili** l'intervento proposto considerato che la stessa Soprintendenza per beni culturali e ambientali di Siracusa con nota n. 2923 del 06/03/2013 indirizzata all'Arta ha chiesto di riesaminare l'iter delle procedure AIA giacché mai

ha espresso parere favorevole definitivo.

Di affermare che il progetto proposto è in contrasto con i “principi dello sviluppo sostenibile” al quale il comune di Canicattini Bagni si ispira da sempre.

Preso atto delle interrogazioni parlamentari presentate dagli Onorevoli CANCELLERI, FOTI, CAPPELLO, CIACCIO, CIANCIO, FERRERI, LA ROCCA, MANGIACAVALLO, PALMERI, SIRAGUSA, TRIZZINO, TANCREDI, ZAFARANA, ZITO, del Movimento 5 Stelle, degli Onorevoli MARZIANO e CIRONE DE MARCO, e dell’Onorevole VINCIULLO,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto quanto ritenuto, premesso e considerato, afferma la volontà contraria alla realizzazione di progetti riguardanti discariche di rifiuti in variante agli strumenti urbanistici vigenti in aree di particolare valenza paesaggistica e naturalistica o di pregio ambientale, evidenziato da studi specialistici e riferiti a strumenti di pianificazione sovra comunali.

Da mandato al Sindaco di procedere alla diffida nei confronti del Presidente della Regione, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dell’Assessorato Regionale all’Energia, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, dell’Assessorato all’Industria, ognuno per le proprie competenze, dall’emettere nuovi atti autorizzativi per la realizzazione della discarica in oggetto e adottare, per le motivazioni sopra riferite, atti di revoca, in autotutela, di quelli già emessi.

Il Consiglio Comunale da mandato al Sindaco, fin d’ora, di adottare tutte le iniziative legali, nelle sedi competenti, per fare valere le ragioni della comunità netina, emerse unanimemente nel corso della seduta consiliare dell’2-09-2013.